

2021 AIPPI Congresso Mondiale – *online*  
Risoluzione approvata  
22 ottobre 2021



## Risoluzione

### 2021 – *Study Question* – Brevetti

#### Attività inventiva e sufficienza della descrizione nell'ambito delle *AI inventions*

---

#### Background:

- 1) Questa Risoluzione tratta di temi relativi all'attività inventiva e alla sufficienza della descrizione con riferimento ad invenzioni che coinvolgono l'*Artificial Intelligence* ("AI").
- 2) Questa Risoluzione riguarda in particolare: la definizione di "persona esperta del ramo" e la definizione di "*common general knowledge*" quando, tenuto conto del crescente uso dell'AI nel pervenire ad un'invenzione, si debba valutare l'attività inventiva o la non ovvietà delle *AI inventions* e se ne debba altresì valutare lo *standard* della sufficienza della descrizione. Questa Risoluzione non si occupa dell'esame dello stato della tecnica ("*prior art*").
- 3) Sono state inviati 37 *Reports* dai Gruppi Nazionali, dai Gruppi Regionali e dai Membri Indipendenti di AIPPI, che comprendono informazioni dettagliate e analisi riguardanti norme nazionali e regionali d'interesse per la presente Risoluzione. Questi *Reports* sono stati esaminati dal *Reporter General Team* di AIPPI e trasfusi in un *Summary Report* (si vedano i *links* in calce).
- 4) Al Congresso Mondiale di AIPPI, tenutosi *online* nell'ottobre 2021, le questioni oggetto della presente Risoluzione sono state ulteriormente discusse da un apposito comitato di studio, e inoltre dibattute in Sessione Plenaria, a seguito della quale è stata adottata la presente Risoluzione dal Comitato Direttivo di AIPPI.

## **Q276-RES-2021**

### **AIPPI stabilisce che:**

#### **Definizione di “persona esperta nel ramo”**

- 1) La definizione di “persona esperta del ramo” dovrebbe essere la medesima tanto per le invenzioni realizzate da (o con l’impiego di) *AI* [*AI technology*] quanto per le invenzioni realizzate senza l’impiego di *AI technology*.
- 2) La “persona esperta del ramo” dovrebbe essere una persona fisica ipotetica (o un *team* di persone fisiche ipotetiche), che fa ricorso ad *AI technology* solo se, alla data rilevante, ci si sarebbe aspettati l’impiego di detta tecnologia dall’esperto medio del settore (o dei settori) cui l’invenzione fa riferimento.

#### **Common general knowledge per *AI inventions***

- 3) La definizione di *common general knowledge* non dovrebbe differenziarsi per le invenzioni realizzate da (o con l’impiego di) *AI technology* e per le invenzioni realizzate senza l’impiego di *AI technology*.

#### **Norme riguardanti l’attività inventiva nelle *AI inventions***

- 4) L’armonizzazione internazionale delle norme riguardanti l’attività inventiva per le *AI inventions* è auspicabile.
- 4) Nel valutare l’attività inventiva, le norme non dovrebbero distinguere tra invenzioni realizzate da (o con l’impiego di) *AI technology* e invenzioni realizzate senza l’impiego di *AI technology*.

#### **Sufficienza della descrizione delle *AI inventions***

- 5) L’armonizzazione internazionale delle norme riguardanti la sufficienza della descrizione nelle *AI inventions* è auspicabile.
- 6) Lo *standard* della sufficienza della descrizione dovrebbe essere il medesimo per tutti i tipi di invenzione. Nel valutare la sufficienza della descrizione, le norme non dovrebbero differenziare tra invenzioni realizzate da (o con l’impiego di) *AI technology* e invenzioni realizzate senza l’impiego di *AI technology*.

#### **Uso di *AI technology* da parte degli Uffici Brevetti nell’esame dei brevetti**

- 7) Gli Uffici Brevetti non dovrebbero tentare di riprodurre un’invenzione utilizzando una *AI technology* durante l’esame.

## Q276-RES-2021

- 8) L'*AI technology* potrebbe essere utilizzata da un esaminatore umano, per esempio, nel condurre ricerche relative allo stato della tecnica finalizzate alla valutazione di una domanda di brevetto.

*Links:*

- [Study Guidelines](#)
- [Summary Report](#)
- [Group Reports](#)